



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 81 del 20/07/2011 -
Determinazione nr. 1799 del 20/07/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Sistema Ambiente S.r.l. - Modifica di Determinazione Dirigenziale n. 643 del 18.03.11 di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane provenienti dal depuratore sito in località Peschiere e da scolmatori di piena della rete fognaria in comune di Maniago.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 643 del 18.03.11 la Società Sistema Ambiente S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, è stata autorizzata allo scarico di acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in località Peschiere e dagli scolmatori di piena a servizio della rete fognaria in comune di Maniago;
- con nota prot. n. 1534/2011/ST-VC/16 del 08.04.11, assunta al prot. n. 32128 del 14.04.11, ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone suggeriva di prescrivere il valore di 80 UFC/100 mL per il parametro *Escherichia coli* allo scarico dal depuratore;
- nell'incontro tecnico-istruttorio del 21.04.11, tra ARPA, ASS n. 6 "Friuli Occidentale e Provincia, ARPA indicava il valore di 80 UFC/100 mL (80% dei campioni) e 100 UFC/100 mL (valore puntuale massimo) quale limite più opportuno per il parametro *Escherichia coli* allo scarico dal depuratore, in considerazione dell'uso irriguo del canale recettore dello scarico, delle analisi effettuate sulle acque del canale medesimo, a monte dello scarico del depuratore e di altre considerazioni di cui alla succitata nota del 08.04.11 e si esprimeva parere favorevole alla modifica in tal senso del punto 2 lettera a) della Det. Dir. n. 643 del 18.03.11;
- con nota prot. n. 37826 del 10.05.11 la Provincia avviava il procedimento di modifica dell'autorizzazione allo scarico di cui alla Det. Dir. n. 643/11 e informava la Società Sistema Ambiente S.r.l. di quanto riportato nella succitata nota ARPA del 08.04.11 e di quanto concordato nell'incontro del 21.04.11;
- con nota prot. n. 46124 del 13.06.11 la Provincia informava la Società Sistema Ambiente S.r.l. della possibilità di presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della nota;
- con nota prot. n. 2706 del 17.06.11, assunta al prot. n. 50182 del 27.06.11 la Società Sistema Ambiente S.r.l. ribadiva che "...il valore limite indicato per il parametro *Escherichia coli*...seppur raggiungibile dal sistema di disinfezione esistente...risulta essere talmente basso da poter risentire delle modalità di campionamento dell'acqua trattata";
- con nota prot. n. 3259/2011/SA-PA/125 del 20.07.11, anticipata tramite fax nella medesima data, ARPA, in riscontro alla succitata nota della Società del 17.06.11, evidenziava tra l'altro, che "...la

modalità di campionamento del campione più “delicato” ossia del campione istantaneo non può in alcun modo andare ad influire nel risultato di E. coli in quanto vengono utilizzati contenitori sterili che vengono immessi direttamente nel refluo in uscita dall’impianto di depurazione senza possibilità di contaminazione...il valore limite del parametro E. coli già suggerito risulta compatibile con le modalità di campionamento”;

RITENUTO pertanto necessario, come comunicato nella nota di avvio del procedimento prot. n. 37826 del 10.05.11, procedere alla modifica d’ufficio della Determinazione Dirigenziale n. 643 del 18.03.11, ai sensi del punto 13 del dispositivo del medesimo provvedimento, per i motivi sopra esposti;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 25/2005;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- L.R. n. 16 del 05.12.08 recante “Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...”;

CONSIDERATO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell’Ente, nonché l’Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.11, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Di modificare e sostituire il punto 2. lettera a) della Determinazione Dirigenziale n. 643 del 18.03.11 come segue:
“
a) *devono essere rispettati, per lo scarico dal depuratore, i limiti della tabella allegata al D.M. n. 185/03, fatta eccezione per il parametro Escherichia coli per il quale deve essere rispettato il limite di 80 UFC/100 mL (80% dei campioni) e 100 UFC/100 mL (valore puntuale massimo)”.*
2. Rimangono ferme ed immutate le altre prescrizioni ed indicazioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 643 del 18.03.11.
3. Il presente provvedimento verrà trasmesso al titolare della presente autorizzazione, al Comune di Maniago, all’Azienda per i Servizi Sanitari n 6 “Friuli Occidentale”, nonché all’ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 20/07/2011

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni